

Nitschke

**AUGUST NITSCHKE**

**La posizione della nobiltà  
nelle leggi siciliane di Federico II**

---

Estratto dall'« Archivio Storico Pugliese »  
Anno XIII - Fascicolo I-IV - 1960

---

a. 131435

**GRAFICHE CRESSATI - BARI**



Handwritten!

A.

AUGUST NITSCHKE

# **La posizione della nobiltà nelle leggi siciliane di Federico II**

---

Estratto dall'« Archivio Storico Pugliese »  
Anno XIII - Fascicolo I-IV - 1960

---

GRAFICHE CRESSATI - BARI



La scienza della storia riporta del passato immagini incomplete. Di Federico II sappiamo relativamente molto, eppure lo storico esiterà a giudicare le sue azioni politiche. Noi conosciamo questo e quel tratto del suo carattere, questa e quella particolarità del suo ambiente. Ma che cosa influiva sulle sue decisioni? Non possiamo che appoggiarci a supposizioni.

Così, gli storici hanno spesso tentato di prendere le mosse invece che da singole azioni, dalla struttura che egli volle dare al suo Stato. Vero è che, in tal modo, si viene a conoscere appena qualche cosa dell'abilità con cui Federico dominava le più svariate situazioni, epperò si crede di poter ravvisare le tendenze fondamentali della sua politica. Ad esempio: quale importanza egli attribuiva agli abitanti del suo Impero. La dominazione di Federico II nel Regno di Sicilia è già stata più volte analizzata. I risultati non sono del tutto uniformi. Carl Hampe era dell'opinione che « la monarchia di Federico II prelude alle signorie del Rinascimento formate dopo di essa e in più d'una cosa perfino all'illuminato assolutismo dei tempi moderni » (1). Secondo le osservazioni del Mitteis, nei confronti del feudalismo Federico agì secondo « le massime della ragion di Stato », secondo massime, dunque, che vennero formulate nel secolo sedicesimo (2). Similmente riteneva, in tempi recenti, il De Vergottini: « Di un vero assolutismo federiciano si può e deve... parlare per il regno di Sicilia » (3).

---

(1) K. HAMPE, F. BAETHGEN, *Deutsche Kaisergeschichte in der Zeit der Salier und Staufer*, X ed. (1949), 283: « Über ähnliche Tendenzen in den Staatsbildungen Rogers II. und Heinrichs II. von England hinausgehend, wies die Monarchie Friedrichs II. hin auf die nach ihr geformten Signorien der Renaissance und in manchem selbst auf den aufgeklärten Absolutismus der Neuzeit ».

(2) H. MITTEIS, *Staat des hohen Mittelalters, Grundlinien einer vergleichenden Verfassungsgeschichte des Lehnszeitalters*, VI ed. (1959), p. 364.

(3) G. DE VERGOTTINI, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia. Le leggi del 1220*. (1952), p. 240.



Queste tesi non sono rimaste incontrastate. Ci si scandalizzò della parola 'assolutismo', che « non sarebbe propriamente a suo luogo per la monarchia medievale » (4). Inoltre, alcune analisi delle idee politiche dell'Imperatore, presentate recentemente dallo Schaller (5) e dal Kantorowicz (6), mostrerebbero quanto Federico era pur rappresentante del XIII secolo, quanto « medievale » l'imperatore pur fosse nelle sue concezioni. V'è dunque contrasto tra le idee politiche di Federico, per quanto noi possiamo concepirle, e la struttura del suo Impero? Si proietta — in altre parole — la struttura del Regno di Sicilia veramente oltre il suo tempo? Non è mia intenzione di rispondere qui a queste domande. Soltanto alcune considerazioni, che forse possono condurre più in là, vorrei esporre.

Sulla struttura dell'Impero veniamo a sapere qualche cosa dalle leggi di Federico. Nel 1231 esse vennero raccolte nel *Liber Augustalis* (7). In esso è formulato quanto, a parere dell'Imperatore, deve valere per ragione e per torto. Oltre a ciò, vi si stabilisce quali individui abbiano doveri particolari, quali godano di particolare benevolenza, chi sia degno di stima ed a chi spetti il potere.

Rispecchia il *Liber Augustalis* veramente il pensiero dell'Imperatore? Le leggi in esso contenute erano in parte già state emanate dai predecessori normanni di Federico (8). Però egli fece una scelta

(4) R. M. KLOOS, in « Traditio », 12 (1956), 434.

(5) H. M. SCHALLER, *Die Kanzlei Friedrichs II. Ihr Personal und Sprachstil*, « Arch. f. Dipl. », 4 (1958), 236: Federico II un uomo del medio evo cristiano e non un precursore del Rinascimento.

(6) E. H. KANTOROWICZ, *The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology* (1957). Una affermazione delle osservazioni dello Schaller: p. 119, n. 90.

(7) *Liber Augustalis*: B. CAPASSO, *Sulla storia esterna delle costituzioni di Federico II*, in « Atti dell'Accademia Pontaniana », 9 (1871), 379 sgg.; G. MONTI, *Pier della Vigna e le « Costituzioni » di Federico II*, in *Lo stato normanno-svevo* (1934), p. 81 sgg. - *Manoscritti*: F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, Studio di diritto pubblico, II ed. (1951), p. 179 sgg., e A. NITSCHKE, *Karl II. als Fürst von Salerno*, « Quell. u. Forsch. aus italienischen Archiven u. Biblioth. », 36 (1956), 190, n. 17. - *Edizioni*: C. CARCANI, *Constitutiones regum regni utriusque Siciliae...* Napoli (1786); con glosse: (stampato da) A. CERVONIUS, *Constitutionum regni Siciliarum libri III*, I vol., Napoli (1773). - *Nuovi studi sopra il Liber Augustalis*: R. M. KLOOS, in « Traditio », 12 (1956), 430 sgg.

(8) H. NIESE, *Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Regnum Siciliae* (1910), p. 49 sgg.; C. CAHEN, *Le régime féodal de l'Italie Normande* (1940), p. 102 sgg.; il testo: G. M. MONTI, *Il testo e la storia esterna delle Assise Normanne*, in *Studi in onore di Carlo Calisse*, I (1939), p. 19 sgg.

fra le leggi più vecchie. Quelle ch'egli accettò — di solito lievemente rielaborate — saranno state da lui approvate. Delle sue proprie leggi, già emanate in passato, di alcune non si è tenuto conto nel *Liber Augustalis*. Anch'esse sono — oltre alla raccolta ufficiale del 1231 — da considerare in questa sede(9).

L'atteggiamento di Federico di fronte alle forze feudali servì quasi sempre a dimostrare l'assolutismo federiciano(10). Per tale ragione si vuole analizzare qui la posizione della nobiltà, per quanto essa si rispecchi nelle leggi imperiali. Però, prima è da rispondere brevemente alla domanda: quale importanza si attribuisce veramente ai sudditi nel *Liber Augustalis*?

Nel famoso Proemio si legge: « Dopo il peccato originale gli uomini si perseguitarono l'un l'altro con odio (*inter se odia invicem conceperunt*). Essi cominciarono a spartire tra di loro il possedimento che, per legge di natura, apparteneva a tutti in comune (*rerum dominia iure naturali communia distinxerunt*). Per questo motivo vennero creati i Principi — la necessità lo richiese e la Provvidenza divina lo volle. Essi dovevano impedire delitti e servire la Giustizia(11). Gli individui vengono dunque divisi in due gruppi: all'uno appartengono i Principi, all'altro coloro che non sono Principi »(12).

Nelle singole leggi però si operano ulteriori distinzioni in seno agli individui. Vi sono, d'un lato, gli ufficiali. Essi vengono puniti

(9) Le leggi di Capua (1220): RICCARDO da San Germano, MURATORI, SS., II ed., 7, 2; ed. C. A. Garufi (1938), p. 88 sgg. Le leggi di Messina (1221): RICCARDO, ed. Garufi, p. 94 sgg.

(10) Cfr. n. 2.

(11) CARCANI, p. 2: « *Sicque ipsa rerum necessitate cogente necminus divinae provisionis instinctu principes gentium sunt creati, per quos posset licentia scelerum coerceri* ». Servire la giustizia: « *quia nobis cordi est ... prompto zelo iustitiam ministrare...* » v. I, 31, CARCANI, p. 30; cfr. KANTOROWICZ, *Two Bodies*, p. 97 sgg.: « *Pater et filius iustitiae* ». Per la frase citata nel testo, v. pure il Decreto di Graziano: *iure naturale est commune omnium nationum, eo quod ubique instinctu naturae, non constitutione aliqua habetur, ut... communis omnium possessio* », c. 7 D. 1 [ed. E. Friedberg (1879), p. 2].

(12) *Prooemium*, CARCANI, 2: I Principi sono: « *vitae necisque arbitri... executores quodammodo divinae providentiae* »; cfr. SENECA, *De clementia*, I, 1, 2, e KANTOROWICZ, *Two Bodies*, p. 116, n. 85. Si possono confrontare anche le parole di Manfredi nella cronaca del cosiddetto JAMSILLA: « *Vestrum ergo et aliorum subiectorum est stare, ut statis; nostrum vero de statu vestro et aliorum curam gerere, ne status vester aliquorum turbetur infestatione* ». MURATORI, SS., 8 (1726), p. 525. Cfr. pure A. NITSCHKE, *Die Handschriften des sogenannten Nikolaus von Jamsilla*, « *Deutsches Archiv* », II (1954), p. 233 sgg.



più severamente, ma anche difesi meglio che non gli altri sudditi, perchè essi rappresentano la persona dell'Imperatore (*qui nostram effigiem representant*) (13). Poi: commercianti, notai, giudici, medici. Anche i loro doveri vengono regolati (14). Infine, Federico fa distinzione fra singole classi — classe presa nel senso più lato della parola « *status* ». Così egli, in una legge del 1221, in sèguito poi non accolta nel *Liber Augustalis*, menziona il *comes*, *baro*, *miles*, *civis nobilis* ed il *civis ignobilis vel burgensis* (15). Nel *Liber Augustalis* questa classificazione viene semplificata: il *civis nobilis* non è più nominato. Restano: *comes*, *baro*, *miles*, *burgensis*. Qualche volta vi appare accanto ancora il *rusticus*, il contadino (16). In questa enumerazione, *comes*, *baro* e *miles* formano un gruppo a parte. Essi costituiscono i *nobiles* (17).

Da queste distinzioni sorgono alcune domande. Chi sono i *nobiles*? Sono essi coloro che posseggono un feudo? Poi: hanno i *nobiles* parte nel potere sovrano? Rappresentano essi al pari degli ufficiali l'effigie imperiale? E ancora: qual'è la condizione dei *nobiles* nei confronti delle altre classi, della classe dei medici, dei commercianti? A che cosa mirava Federico con le sue leggi? Era suo scopo, come sembrerebbe secondo il Proemio, di assimilare tra di loro tutti i sudditi, così che ancora soltanto due gruppi di individui avevano importanza, i Principi e coloro che non sono Principi? Oppure desidera l'Imperatore procedere ad una classificazione in seno ai suoi sudditi, una classificazione, forse, secondo cui si giunse a distinguere tra nobili e non-nobili?

Chi sono i *nobiles*? L'ultimo ordine dei *nobiles* era formato dai cavalieri. Come si diventa cavaliere? Federico ha fatto accogliere nel *Liber Augustalis* una disposizione di suo nonno Ruggero: « Chi di

(13) *Lib. Aug.*, III, 41; CARCANI, p. 194; *Lib. Aug.*, I, 30; CARCANI, p. 29.

(14) V. a p. 10.

(15) Le leggi di Messina del 1221 (Ric. da S. Germ., p. 95): « *si fuerit baro, exulerit spatio triennali, si vero miles fuerit, sex annis extra suam morabitur mansionem, si civis nobilis octo annis, si ignobilis vel burgensis, linguam ... ammittat* ». Si trova il « *civis nobilis* » anche nei diplomi: v. il titolo del Giustiziaro di Calabria, Malgerius de Altavilla (1258): « *civis Messane, nobis vir* », *Tabulario di S. Maria Maddalena di Valle Giosafat*, in *Docum. per servire alla storia di Sicilia*, I Ser., 16 (1895), n. 5, p. 21 sgg.

(16) *Lib. Aug.*, I, 9; CARCANI, p. 11; I, 10, p. 12; III, 43, p. 196 sgg.

(17) *Lib. Aug.*, I, 47, p. 47: « *Ut universis et singulis regni nostri nobilibus honor debitus integre conservetur, comitibus, baronibus ac ceteris militaribus viris, eorum iudicia sibi invicem reservamus* ».



proprio arbitrio si fa cavaliere, reca offesa alla tranquillità, alla pace ed all'incolumità dell'Impero. Esso pertanto deve rinunciare all'appellativo di Cavaliere, se i suoi antenati non furono anch'essi Cavalieri » (18). Federico conferma questo decreto ed aggiunge: « quando non si hanno Cavalieri per antenati, si può ottenere l'onore cavalleresco soltanto con permesso speciale e su ordine del Re » (19). In conformità a tale legge si agiva, come veniamo a conoscenza da una lettera di Pietro de Vinea, in cui — rimandando alla nostra costituzione — è tramandato un documento per il caso, *cum velit fieri miles et pater suus miles non esset* (20). È pure noto che Federico fece ascendere agli onori della Cavalleria un borghese di Capua, Daf-furus, per i suoi fedeli servigi (21).

Quali premesse occorrono per essere un Cavaliere? Bisogna vivere cavallerescamente (*dummodo vivant militariter*) (22). Cavallerescamente vive chi può ornarsi di cavalli ed armi e di altri emblemi cavallereschi (23). Non è necessario invece che si posseda un feudo.

(18) *Lib. Aug.*, III, 59, CARCANI, p. 212: « *Sancimus ... ut, quicumque novam militiam acceperit, sive quocumque tempore arripuerit contra regni beatitudinem, pacem atque integritatem a militiae nomine et professione penitus decidat, nisi forte a militari genere per successionem duxit prosapiam* ». Per l'età dei Normanni cfr. CAHEN, *Régime féodal*, p. 126: « Qu'est-ce à dire sinon qu'il s'agit non pas d'une loi féodale, mais de la remise en vigueur de la vieille législation romaine, byzantine ou lombarde, qui attachait chacun, de père en fils, depuis le Bas-Empire, au statut où il se trouvait ». Cfr. pure E. BESTA, *Le classi sociali*, in *Il regno Normanno* (1932), p. 58 sgg.

(19) *Lib. Aug.*, III, 60; CARCANI, p. 212 sg.: ... « *sancimus, ut amodo ad militarem honorem nullus accedat, qui non sit de genere militum, sine mansuetudinis nostrae licentia et mandato; militibus, qui hactenus contra prohibitionem divae memoriae avi nostri dignitatem fuerint militarem adepti, ex serenitatis nostrae gratia suam retinentibus dignitatem, dummodo vivunt militariter, ut dictum est* »; e cfr. n. 23.

(20) PETRUS de Vinea, VI, 17 (ed. S. Schard), Basilea (1566), p. 732: ... « *sibi concedimus potestatem, quod quamquam pater suus miles non fuerit et nostris constitutionibus caveatur, quod milites fieri nequeant, qui de genere militum non nascuntur, ipse tamen de culminis nostri licentia decorari valeat cingulo militari* ».

(21) BF., 2083. Per i tempi più tardi cfr. BARTOLOMEO di Capua, in una glossa al *Liber Augustalis*, III, 59: « *Non potest quis militare, qui non est de genere militum ex parte patris. Hoc in regno Siciliae non servatur, sed bene audi vi servari in regno Franciae* ».

(22) Cfr. n. 19.

(23) *Lib. Aug.*, II, 32; CARCANI, p. 144: « *Militaribus tamen privilegiis in omnibus supradictis et aliis causis et casibus, in quibus praerogativae militum aliquid indulgetur, eos tantummodo milites uti volumus, qui honorem*

Così, all'atto della citata nomina a Cavaliere, non si fa parola dell'assegnazione di un feudo (24). Chi ha una Baronìa per feudo, può nel titolo distinguere questa dignità dal suo stato di Cavaliere: *Ego Niel miles et baro filius domini Sansonis militis et baronis civitatis Terlitti* (25). Oppure: *Signum manus domini Riccardi de Parisio militis et baronis Gravine*, si legge in alcuni documenti (26).

I feudi obbligano a servizi (*servitia*) verso un padrone nell'ambito militare (27). V'erano feudi, cui era imposto soltanto di raccogliere le spese necessarie per un mezzo Cavaliere (28). Dei feudi potevano anche passare nelle mani di donne (29) ed essere portati dalle donne in dote. Così, Gentilis de Capua, per il suo matrimonio con Francesca della provincia d'Abruzzo, ricevette un feudo e mezzo (30). Si poteva anche essere *miles*, senza possedere un feudo.

Per contro si era Barone, quando si possedeva una Baronìa; Conte, quando si era proprietario di una Contea. Corrispondentemente a ciò erano differenti anche le forme, con le quali si otteneva la rispettiva dignità. All'atto del ricevimento del feudo, si dovevano prestare giuramenti al feudatario (31). Le Contee vennero concesse con bandiere (32). Cavaliere invece si diventava ricevendo la fascia di Cavaliere — sia che si appartenesse ad una stirpe nobile (33) o che si fosse il primo membro di una famiglia che in base a decreto imperiale divenisse di Cavalieri (34). Così, il risultato è che *nobiles* sono Cavalieri di cui probabilmente la maggior parte, ma non tutti, possedevano feudi (35).

Hanno i Nobili parte nel potere sovrano? I *milites*, in quanto non erano feudatari, non hanno diritti sovrani, ma non hanno i feudatari da adempiere ad incarichi del Re nei loro feudi? A que-

---

*dignitatis militaris et onus decenter observant in equis et armis videlicet et aliis militaribus signis, quibus Barones et milites condecet decorari* ».

(24) Cfr. n. 21.

(25) *Codice diplomatico Barese*, 3 (1899), n. 203, p. 227.

(26) *Codice diplomatico Barese*, 8 (1914), n. 221, p. 176.

(27) BF., 587.

(28) BF., 587, 2301; cfr. pure BF., 1989.

(29) *Lib. Aug.*, III, 26; CARCANI, p. 181 sgg.

(30) BF., 1906.

(31) BF., 1906.

(32) SABA MALASPINA, in MURATORI, SS., 8, p. 798.

(33) PETRUS de Vinca, v. V, 5; Schard, p. 584: « *in receptione cinguli militaris* »...

(34) Cfr. sopra, n. 20.

(35) Per i tempi normanni, v. CAHEN, *Régime féodal*, p. 30 e 124 sgg.



sto riguardo v'è già una serie di analisi. Posso brevemente riassumere. Ai tempi dei Normanni i Nobili dovevano, per il loro territorio, attendere in parte anche alla giurisdizione criminale (36). Federico gliela tolse. Nemmeno giudici essi potevano nominare nei loro paesi (37). L'amministrazione della giustizia venne assoggettata interamente al Re. Pure, gli introiti finanziari dei feudatari erano esigui. Soltanto nei seguenti casi essi potevano chiedere alla loro gente *adiutoria*: quando occorreva loro il riscatto, per poter farsi liberare dalla prigionia di un avversario del Re, in cui erano caduti in servizio del Re (38); quando volevano far Cavaliere il loro figlio o fratello (39); quando maritavano una figlia od una sorella. Un *adiutorium* si doveva dare inoltre quando il proprietario di un feudo doveva, in servizio del Re od in servizio nell'esercito regio, acquistare delle terre, e quando il Re chiedeva diritto d'asilo. Le disposizioni erano, dunque, formulate in modo che le prestazioni della gente (*homines*) andavano possibilmente sempre a beneficio della Corte. Soltanto al momento del cingere la spada del figlio o del fratello, oppure in occasione delle nozze della figlia o della sorella, il proprietario d'un feudo poteva chiedere qualche cosa per se stesso. Tutte le altre richieste dipendevano dal servizio presso il Re. La tendenza del *Liber Augustalis* è dunque: i sudditi — cioè le genti dei feudatari — debbono essere difesi generosamente da dura oppressione: *Volentes igitur tam dure subiectorum nostrorum oppressione misericorditer providere*, si legge nella introduzione alla legge or ora citata (38).

Anche quali potenze militari autonome, non si tolleravano Conti, Baroni e Cavalieri che possedevano un feudo. Le guerre interne

(36) E. JAMISON, *The norman administration of Apulia and Capua*, « Papers of the British School at Rome » (1913), p. 308, 334; e *Administration of Molise in the XII-XIII Centuries*, in « Engl. Hist. Rev. », 3 (1929-30), p. 544, 552; CAHEN, *Régime féodal*, p. 112 sgg.; NIESE, *Gesetzgebung*, p. 171 sgg.

(37) *Lib. Aug.*, I, 49; CARCANI, p. 49; « *inhibemus praelatis ecclesiarum, comitibus, baronibus et militibus et locorum universitatibus, ne iustitiarum officium in terris suis gerere audeant vel gerendum alicui demandare, sed de magistris iustitiarum et iustitiarum ab excellentia nostra statutis intendant* ».

(38) *Lib. Aug.*, III, 20, p. 177: « *Volentes igitur tam durae subiectorum nostrorum oppressioni misericorditer providere, statuimus, dominos non nisi in subscriptis casibus ab hominibus eorum adiutorium petere: videlicet in redimenda persona domini, si forte ab inimicis nostris servitio nostro captus fuerit; pro faciendo filio milite; pro maritanda filia vel sorore; pro emenda terra, videlicet una tantum vice, cum eam emerit pro servitio nostro vel exercitus nostri, moderate tamen in his, quae pro nostro corredo dantur* ».



erano vietate (40). Il portare armi venne anche per Conti, Baroni e Cavalieri limitato ad occasioni ben definite (41). Essi non potevano costruire nuove fortificazioni, castelli o torri. Quanto avevano costruito dal tempo di Guglielmo II dovette essere demolito (42).

V'erano infine disposizioni che limitavano le libere decisioni. Se i feudatari stessi avevano dato via altri feudi ai loro vassalli, essi dovevano comunicare all'Imperatore la morte di questi con un elenco dei possedimenti del defunto. E soltanto su espresso ordine della Corte potevano fare una nuova investitura. Anche l'erede di un vassallo, soggetto direttamente all'Imperatore, doveva innanzi tutto attendere l'ordine di questo, prima di poter ricevere il giuramento della sua gente (43). Ma l'ordine che più duramente colpiva era che Conti, Baroni e Cavalieri, che possedevano un feudo, non potevano sposarsi senza il gradimento di Federico. Pure i matrimoni dei loro parenti venivano controllati (44). Nel corso del suo regno, l'Imperatore inasprì perfino queste disposizioni. Ancòra nel 1239 bastava che quei vassalli che avevano avuto l'investitura direttamente dal Re (*feudum in capite*), si procurassero un nulla osta al matrimonio (45); mentre già due anni dopo Federico esigeva che nessun feudatario, dunque anche nessun subvassallo, potesse sposarsi senza che egli lo sapesse (46). I proprietari di feudi non hanno dunque parte nel potere sovrano. Essi piuttosto sono, sotto più d'un aspetto, soggetti ad un controllo più severo che non gli altri sudditi.

Questo quadro trova la sua conferma nella prassi di governo di Federico. Ovunque poteva, l'Imperatore restrinse il potere della Nobiltà. Se Federico riteneva disubbidiente un Nobile, come Rinaldo di Supino, gli faceva togliere i suoi fortilizi, e rimane assai dubbio se legalmente era autorizzato a ciò (47).

In un altro caso Federico ordinò al suo giustiziere di attirare,

(39) *Lib. Aug.*, III, 21; CARCANI, p. 178.

(40) *Lib. Aug.*, I, 9; CARCANI, p. 11.

(41) *Lib. Aug.*, I, 10; CARCANI, p. 11 sgg.

(42) *Lib. Aug.*, III, 33; CARCANI, p. 188 sgg.: « *De prohibita in terra demanii constructione castrorum* », e III, 32, CARCANI, p. 188, « *De novis aedificiis* ». Per i tempi normanni, v. CAHEN, *Régime féodale*, p. 73 sgg.

(43) *Lib. Aug.*, III, 25; CARCANI, p. 181: e III, 26 sgg., p. 181 sgg.

(44) *Lib. Aug.*, III, 23, CARCANI, p. 179: « *De uxore non ducenda sine permissione curie* ». Cfr. NIESE, *Gesetzgebung*, p. 152.

(45) BF., 2682.

(46) BF., 3180.

(47) BF., 2786.

sotto un pretesto qualsiasi, il Signore di Cerro e di tenerlo in arresto fino a quando sarebbe stato disposto a consegnare il suo castello (48). Un altro esempio: al Capitano dell'Impero, Andrea de Cicala, si ordina nel 1239 di riuscire ad avere nelle sue mani, senza suscitare scalpore, i castelli dell'Abate di Antrodoco e di farli distruggere, arrestando l'Abate od occupando clandestinamente il castello (*furto clandestino*) (49). Ancora nel 1230, nove anni prima, l'Imperatore, con la pace di San Germano, aveva riconosciuto esplicitamente questi castelli come proprietà dell'Abate (50). Così l'Imperatore non voleva tollerare nel Regno, accanto alla propria potenza, quella della Nobiltà o dei Conventi.

Che cosa distingue i *nobiles* dalle altre classi? Sotto Ruggero II° compagno, come ha dimostrato il Cahen, per lo meno i *militēs* quale casta, accanto ai giudici ed ai notai (51). Attribuisce loro Federico un'altra importanza? Diritto e potere della Nobiltà vengono da Federico limitati, ma qual'è il suo prestigio?

L'Imperatore scrive nel *Liber Augustalis*: « A tutti i Nobili e ad ogni singolo Nobile del nostro Impero sia conservato intatto il dovuto onore » (52). Questa frase rammenta una definizione della giustizia, che i giuristi citano volentieri: « *iustitia est habitus animi... suam cuiuslibet tribuens dignitatem* » (53). A che prò Federico si sente in dovere di mantenere intatto ai nobili il dovuto onore chiesto dalla giustizia? Egli promette ai Conti, ai Baroni ed agli altri Cavalieri che, in un giudizio, essi non debbono giustificarsi che davanti ai loro pari. Tanto nell'ambito della giurisdizione criminale quanto in quello della giurisdizione civile, la sentenza dovrà essere pronunciata da Conti, Baroni e Cavalieri, che abbiano ricevuto il loro feudo direttamente dal Re (54).

Ma all'uopo soltanto apparentemente viene creata una speciale istanza giudiziaria. Perchè in questi tribunali di Nobili, come viene inoltre disposto, dovranno sempre essere presenti Giustizieri e Giudici, dunque funzionari regi. Questi funzionari debbono dire ai

(48) BF., 2631.

(49) BF., 2619.

(50) RICCARDO da S. Germano, MURATORI, SS, 7, 2, p. 169.

(51) V. sopra, n. 18.

(52) *Lib. Aug.*, I, 47; CARCANI, p. 47: « Ut universis et singulis »; v. sopra, n. 17.

(53) Cfr. CICERONE, *De inventione*, II, 139; e pure KANTOROWICZ, *Two Bodies*, p. 108, n. 58.

(54) Cfr. n. 52.



Conti e Baroni presenti, quale verdetto dovrà essere pronunciato, di modo che Conti e Baroni addivengano ad una sentenza conforme alle leggi ed alle consuetudini del Regno (55). Questo tribunale dei Nobili non crea dunque affatto una posizione privilegiata per Conti, Baroni e Cavalieri. Essi, anzi, debbono sottomettersi, come tutti gli altri sudditi, ai regi funzionari; soltanto, valeva ad aumentare il prestigio di questi *nobiles*.

I *nobiles* godono dunque di uno speciale prestigio. Li differenzia questo dalle altre caste? Ma, prima, si pone un'altra domanda: come, veramente, arrivano i *nobiles* al loro prestigio? Lo hanno grazie al loro comportamento? Come Cavalieri ci si differenziava dagli altri sudditi, e lo abbiamo già visto, indipendentemente dal fatto che si possedeva o meno un feudo, per uno speciale tenore di vita (56). Che cosa sappiamo ancora sui Cavalieri dalle leggi di Federico?

Una particolarità è stata già ricordata: fra le poche richieste finanziarie permesse al feudatario per sè, v'era quella che egli poteva chiedere un sussidio, se suo figlio o suo fratello voleva prendere il *cingulum militare* (57). Di frequente Federico ha difeso l'osservanza di siffatta legge. Egli si rivolgeva alla gente di un futuro Cavaliere e la invitava a soddisfare al contributo come d'uso: così nel 1231 nel caso di Riccardo di Nicastro (58). Oppure, scriveva ad un giustiziere di prendere i necessari provvedimenti: così per Enrico di Taurasio nel 1236 (59), per Uguccio di Sassoforte nel 1240 (60), per Roberto di Sparo nel 1241 (61). Per tale motivo Federico interveniva perfino in affari di famiglia. Rinaldo Trogisius — 1239/40, come un valletto attesta (62) — non ebbe da suo padre il necessario sussidio, quando manifestò il desiderio di diventare Cavaliere. Per conseguenza Federico scrisse al competente giustiziere: poichè il padre è un po' lento o troppo severo e il naturale affetto e l'amore

---

(55) ... « *auditam tamen causam et plene discussam iustitiarum et iudicum nobilibus, qui sententiam debent ferre, seriatim enunciant, ut scilicet (C.: sicut) antedicti comites et barones ... causam secundum Deum et iustitiam sententialiter terminare procurent* »: v. n. 52.

(56) V. sopra quando s'è detto già sull'argomento.

(57) V. sopra, n. 38.

(58) BF., 1867.

(59) BF., 2203.

(60) BF., 2716.

(61) BF., 3240.

(62) E. KANTOROWICZ, *Kaiser Friedrich II, Ergänzungsband* (1931), p. 279.



paterno non lo inducono a pensare al tornaconto di suo figlio, inviti egli, il giustiziere, gli uomini del padre a pagare il sussidio d'uso per Rinaldo Trogisius (63).

Nel *Liber Augustalis* non sono contenute soltanto disposizioni sull'elevazione a Cavaliere, ma vi si stabilisce, pure, in quali circostanze un Cavaliere può perdere la sua dignità. Dove si stabilisce il numero dei testimoni — contro un Conte possono testimoniare soltanto due Conti, quattro Baroni, otto Cavalieri, sedici Borghesi, contro un Barone soltanto due Baroni, quattro Cavalieri, otto Borghesi e così di seguito —, si legge alla fine: « di questi privilegi cavallereschi godono però soltanto quei Cavalieri che osservano come si conviene l'onere e l'onore della dignità cavalleresca, che si ornano di cavalli ed armi e degli altri emblemi cavallereschi, di cui si adornano i Baroni e Cavalieri » (64). Qui dunque si chiede, se anche molto genericamente, dal Cavaliere uno speciale tenore di vita.

Più chiara è una disposizione che si occupa dei cattivi costumi. Si stabilisce: « Chi per abitudine giuoca e costantemente si dà al gioco, di modo che non attende a nessun'altra professione di cui vivere, chi si trattiene nelle osterie e delle osterie fa la sua dimora, quegli sia annoverato tra gli *infames*. Egli non è ammesso nè come testimonia, nè ad un ufficio pubblico. I Cavalieri, la cui dignità cavalleresca dovrebbe tener lontani da simili occupazioni, se badano alla loro reputazione e se non si vergognano di lasciarsi andare, nel loro tenore di vita, fino a tale bassezza, allora perdono per sempre il diritto di comparire come testimoni, ed i Tribunali speciali, concessi ai Cavalieri, non siano più competenti per loro » (65). In altre parole: il Cavaliere che si comporta male, perde il diritto di poter essere giudicato da un suo pari.

Ancora in un terzo passo si afferma, che un Cavaliere soltanto

(63) BF., 3750: cfr. PETRUS de Vinca, V, 5.

(64) *Lib. Aug.*, II, 32; CARCANI, p. 144; v. sopra, n. 23.

(65) *Lib. Aug.*, III, 90; CARCANI, p. 223: « *Statuimus eos, qui ad datios sic ex quadam consuetudine ludunt et in ludo ipso continue conversantur, ut nulli alii vacent officio, de quo vivant; tabernarios etiam, qui tabernas velut naturales lares et proprios elegerunt, eos etiam, qui aleas et datios tenent, ut easdem praedictis ludentibus commodent, inter infames haberi ita ut nec ad testimonium nec ad officium aliquod publicum admittantur. ...Postremo etiam milites, quos saltem equestri dignitatis decus deberet a talibus coerceri, si famae suae prodigi et pudoris ignari ad vilitatem huiusmodi deduxerint vitam suam, in perpetuum a testimonio submovemus. Ab eis iudicia etiam, quae viris militaribus sunt concessa, in perpetuum abdicantes* ».

a determinate condizioni conserva i suoi diritti. Vi si legge: « Se un valletto tenta di percuotere un Cavaliere di pari nobiltà, sia egli allora privato per sempre dell'onore della Cavalleria, di modo che non possa più prendere parte ai tribunali della Nobiltà, e deve per un anno abbandonare il paese. Se tenta di percuotere un Cavaliere di nobiltà minore, allora abbia egli la stessa punizione ». « Perchè veramente è giusto — si legge poi —, che si tolga l'ornamento di essere Cavaliere a colui che sfacciatamente e senza conoscere pudore, tenta di disonorare la Cavalleria fondamento di ogni dignità » (66).

In queste leggi si tratta dunque di conservare una dignità. Così si legge al principio dell'ultima disposizione: « Affinchè i gradi della dignità e le particolarità (*qualitates*) degli individui vengansi a discernere più palesemente in caso di offese, noi stabiliamo... ». Alle diverse dignità corrispondono, dunque, da una parte diverse punizioni. E, d'altra parte, la dignità decide della capacità di comparire come teste. La testimonianza di un Conte vale più di quella di un Barone, e così di seguito (67). In questo caso, la dignità corrisponde al posto che si occupa nella gerarchia feudale, epperò tutti i feudatari appartengono alla classe dei *milites* e per loro tutti vale l'asserto, che il fondamento d'ogni dignità è la Cavalleria.

Si può dunque diventare Cavalieri per nascita. Ma ad una vita cavalleresca occorre anche un dato contegno. Un Cavaliere deve comportarsi come conviene alla sua classe, deve avere cavalli ed armi e non gli è permesso di fare cosa alcuna che non si degni ad un Cavaliere. Non deve passare la sua giornata all'osteria e non deve percuotere un altro Cavaliere.

Tutte le disposizioni che si occupano della dignità del Cavaliere non risalgono ai Normanni. Esse provengono da Federico II<sup>o</sup>. Corre la mente alla dignità del suddito anche altre volte nelle leggi? Può paragonarsi, a questo riguardo, la posizione dei Cavalieri con la

(66) *Lib. Aug.*, III, 43; CARCANI, p. 196: « *Ut dignitatem gradus ex hominum qualitate in iniuriis apertius distinguantur, statuimus, burgensem seu rasticum, qui militem verbaverit, nisi probabitur, quod se defendendo hoc fecerit, manus detruncatione puniri, eadem poena vallecto imminente, qui militem nobilioris gradus verberare tentaverit. Ceterum si aequae nobilem verberare tentaverit, honore militiae ipsum in perpetuum volumus esse privatum, et ut nobilium iudiciis non intersit, et quod per annum esse debeat extra regnum, — si vero minus nobilem verberare tentaverit, eadem poena privationis militiae et iudiciorum scilicet, teneatur. Aequum est enim eum militiae decore privari, qui militiam dignitatis cuiuslibet fundamentum pudicitiae christiane, pudoris ignarus dedecorare tentaverit.* »

(67) V. sopra, n. 64.



posizione dei medici o giudici? Un Cavaliere che perde la sua dignità è *pudicitie nescius et pudoris ignarus* (68). La pudicizia, la verecondia, è menzionata un'altra volta. Nelle leggi del 1221 si legge: l'abbigliamento degli ebrei sia diverso di quello cristiano, per evitare così ogni malinteso « che al pudore cristiano sarebbe avverso e di gran turbamento » (69). Di una dignità particolare non si fa parola.

E quanto alle classi degli artigiani, commercianti, medici, notai, giudici? Alcune disposizioni del *Liber Augustalis* si occupano di loro. I commercianti non possono dar via merci avariate (70). Peso e misure lineari sono controllati (71). Giudici e notai non debbono essere presi dalla classe dei servi (72). Di una dignità di queste classi tuttavia non si parla. Tali disposizioni servono piuttosto al bene generale. Al bene speciale serve ad ogni modo, che le cognizioni dei medici debbano essere esaminate prima che essi possano esercitare la loro professione: *Utilitati speciali prospicimus, cum communi saluti fidelium providemus* (73).

Naturalmente con i decreti di Federico vengono tutelati anche i diritti fondamentali dell'uomo. Un uomo libero non può essere venduto (74). Le madri non debbono fare delle loro figlie delle prostitute (75). Del resto, a nessun suddito può essere usata violenza (76). Così, l'Imperatore provvede al benessere generale, bada

(68) V. n. 66.

(69) RICCARDO da S. Germano, MURATORI, SS, 7, 2, p. 96: « *Quia rudelum genus est toge, pallii vel amictus, quo vix ab hebraea discernitur christiana, et ex illo pervenit errore, quod est inimicum et horridum pudicitie christiane, sancimus...* ». A causa di simili motivi le prostitute si devono distinguere dalle altre donne: « *Sepe corrumpunt mala colloquia bonos mores et ovis morbida corrumpit et inficit gregem totum* ». RICCARDO, p. 97. Questa frase rassomiglia al Decreto di Graziano: c. 17 D. 45 (FRIEDBERG, p. 166).

(70) *Lib. Aug.*, III, 49, CARCANI, p. 201 sgg.

(71) *Lib. Aug.*, III, 51; CARCANI, p. 205.

(72) *Lib. Aug.*, III, 60; CARCANI, p. 213.

(73) *Lib. Aug.*, III, 45; CARCANI, p. 197; cfr. pure III, 44 e III, 46, p. 198 sgg. *Lib. Aug.*, III, 69 sgg., p. 215.

(74) *Lib. Aug.*, III, 86; CARCANI, p. 221.

(75) *Lib. Aug.*, III, 80; CARCANI, p. 218: « *Castitatem enim suorum viscerum vendere, inhumanum est et crudele* »; cfr. III, 85, p. 221.

(76) Le leggi proteggono anche le prostitute da violenza: *Lib. Aug.*, I, 21; CARCANI, p. 21: « *Omnes nostri regiminis sceptro subiectos decet maiestatis nostrae gloria gubernari, et alterum ab altero, tam mares quam feminas nec a maioribus nec a minoribus nec aequalibus defendendo, pacis gloriam confovere, nec pati aliquo modo vim inferri* ».



particolarmente a proteggere i cristiani e vigila a che a nessuno sia fatto un torto, ma soltanto a proposito di un gruppo egli parla di una dignità che obbliga ad uno speciale tenore di vita: i *milites*.

Da dove ha tratto Federico il suo concetto della dignità cavalleresca? Quando parla per la prima volta di essa? Già nel 1221 — dunque dieci anni prima della nascita del *Liber Augustalis* — Federico emana una legge contro i giocatori (77), la legge in cui, più tardi, tanto rilievo si dà alla dignità dei Cavalieri. Nel vecchio testo non si fa menzione di essa. Qui, al Cavaliere si decreta una pena, che sta tra quella del Barone e del *civis nobilis* (78). In nessun modo il Cavaliere è messo in evidenza. Per contro l'Imperatore si occupa ampiamente dei Sacerdoti, *quibus normam recte vivendi tradere et predicare tenetur* (79). Queste disposizioni sui Sacerdoti, sono, dieci anni dopo, soppresse nel *Liber Augustalis*. Dunque, il comportamento esemplare, che all'inizio del suo regno — allora le sue leggi spesso erano influenzate da concetti ecclesiastici (80) — Federico esigeva dai sacerdoti, lo attendeva, più tardi, anche dai Cavalieri. Dovevano, gli obblighi che Federico impose ai Cavalieri, dipendere da leggi cui doveva assoggettarsi un sacerdote.

Le disposizioni del *Liber Augustalis* hanno di mira coloro, *qui tabernas velut naturales lares et proprios elegerunt* (81). In un altro testo della legge si legge: « Nessuno osi arrogarsi di provocare al giuoco lo sdegno di Dio », « *verbis contumeliosis sive turpibus* » (82). Al riguardo, due brani dal Decreto di Graziano: *non oportet clericos... tabernas intrare* (83), e: *clericum scurrilem et verbis turpibus ioculatorem ab offitio retrahendum*. Un simile parallelo si trova nella disposizione di Federico, che il valletto, che percuote un Nobile di pari o

(77) Ricc. da S. Germ., MURATORI, SS., 7, 2, p. 94 sgg. In questa legge ricorrono frasi contro il giuoco e contro i blasfemi dei giocatori; cfr. *Lib. Aug.*, III, 90 e III, 91, CARCANI, p. 223.

(78) V. sopra, n. 15.

(79) Ricc. da S. Germ., p. 95.

(80) 1220 in Roma: Leggi in favore della Chiesa e contro gli eretici, Ricc. da S. Germ., p. 83 sgg. (cfr. pure G. DE VERGOTTINI, *Legislazione*, p. 5, sgg.). 1221 in Messina: le leggi che ordinano una severa distinzione fra i cristiani e gli ebrei, v. sopra n. 69; le leggi contro i blasfemi dei giocatori, v. sopra n. 77, con una nota sopra i buoni costumi dei chierici, cfr. n. 79. Anche le frasi contro le prostitute sono influenzate dal Decreto di Graziano, v. sopra, n. 69.

(81) Cfr. sopra, n. 65.

(82) Ricc. da S. Germ., p. 95.

(83) c. 2 D. 14; FRIEDBERG, p. 152.

(84) c. 6 D. 46; FRIEDBERG, p. 168.

di più basso grado, perde la sua dignità di Cavaliere e deve recarsi in esilio (85). In Graziano si legge che un chierico, che percuote un uomo, perde il suo ufficio (*ab offitio suo deici...*) (86) e deve recarsi in esilio (*exilii sententiam sustinebit*) (87). Quand'anche in ambedue i casi non possano trovarsi che esigue concordanze letterali fra le leggi di Federico ed il Decreto, esiste pur nella materia una stretta relazione. Essa diventa ancora più evidente quando si confrontano simili disposizioni del diritto romano, che pure si occupa dei giocatori. Nella legge sui giocatori v'è qui la perdita del patrimonio che, agli ignoranti, può derivare dal giuoco, e le conseguenze di tale perdita sono al centro dell'attenzione (88). Di un dignitoso tenore di vita non v'è parola. Ma sull'idea della dignità, di certo si basano tanto il diritto canonico quanto le disposizioni di Federico.

Storici moderni hanno di frequente additato la particolare posizione dei giuristi, che già al tempo dei Normanni vennero paragonati ai sacerdoti. *Quidam sapiens legisque peritus iuris interpretes iuris sacerdotes appellat*, si legge nelle Assise di Ruggero II<sup>o</sup> (89). Simili concetti erano largamente diffusi. Ma non si traevano conseguenze giuridiche da questa posizione sacerdotale dei giuristi. In ogni caso, nel diritto vigente di Federico II<sup>o</sup> non erano loro a esser posti in rilievo, bensì i Cavalieri. I *milites* potevano pretendere per sé diritti propri. Soltanto ai Cavalieri si chiese di attenersi, nel loro tenore di vita, a determinate regole, come in ugual modo si esortavano i chierici ad attenervisi (90). Perchè la Cavalleria, la *militia*, era per Federico la base di ogni dignità. Un'ultima domanda: voleva Federico assimilare tutti i sudditi nella loro posizione, livellare la classe dei sudditi, oppure era sua intenzione di usare trattamenti differenti, di rendere possibile una distinzione?

Federico credeva che un Principe doveva servire la giustizia e

(85) Cfr. sopra, n. 66.

(86) c. 7 D. 45; FRIEDBERG, p. 162.

(87) c. 8 D. 45; FRIEDBERG, p. 163.

(88) C 3, 43, 1: « *quidam enim ludentes nec ludum scientes, sed nominationem tantum, proprias substantias perdiderunt die noctuque ludendo in argento apparatu lapidum et auro. Consequenter autem ex hac inordinatione blasphemare conantur et instrumenta conficiunt* ». D 11, 5 non ha un pensiero che si può confrontare con le leggi di Federico. Anche le frasi sopra « verberare » che Marino da Caramanico conosceva (*Lib. Aug.*, ed Cervonius, p. 403), non sono ripetute nel *Liber Augustalis* di Federico.

(89) MONTI, *Testo*, p. 20. Cfr. KANTOROWICZ, *Two Bodies*, p. 118, n. 89.

(90) Gli ordinamenti per gli ufficiali e gli ordinamenti per artigiani, commercianti e medici si occupano solamente nelle attività di questi uomini, non del loro modo di vivere.



impedire i delitti. Che giustizia è quella, cui Federico si sente legato e della quale testimoniano le sue leggi? Non è la giustizia che ad ognuno vuol dare la stessa cosa, bensì una giustizia davanti alla quale gli individui sono differenti a seconda della loro dignità. L'Imperatore non tollerò accanto a sé una seconda potenza nel Regno di Sicilia (91), ma difese il prestigio e la dignità. E' la dignità cavalleresca, cui dedica il suo interessamento. La difese da attacchi di incompetenti e dalla trascuratezza di coloro che ne dovevano essere i rappresentanti.

Può paragonarsi questa costituzione con quella di Stati assoluti? A prima vista si scorge una comune tendenza fondamentale: alla Nobiltà si toglie il potere, in compenso le si lasciano diritti di onestà. Ma vi sono anche diversità. Anzi tutto: per Federico, la Nobiltà, nel bando del feudo, dà l'esercito. Ai tempi dell'assolutismo, l'esercito feudale non esisteva più. Poi: per Federico, la dignità, una dignità cavalleresca, fa parte di un contegno onesto. Cose simili non si trovano nella legislazione dei secoli che vennero dopo. Ma non può dirsi con ancor maggior precisione, che cosa Federico intendeva per dignità?

Il *Liber Augustalis* non offre al riguardo alcun elemento, ma ne offre il libro di falconeria dell'imperatore. Secondo questo, il comportamento dignitoso viene attribuito soltanto a quell'essere umano, il quale con l'ausilio del suo ingegno (*ingenium*) riesce a trasformare la natura, così come il falconiere trasforma un selvaggio uccello di rapina in una bestia che serve all'uomo ed è disposta, a servizio compiuto, a ritornare all'uomo (92). Dignità ha, chi, grazie alla superiorità intellettuale e fisica, plasma la natura, chi — come Federico — è un *immutator mirabilis*. Tali obblighi, i Principi dei secoli successivi, non hanno imposto alla loro Nobiltà.

Questi sono soltanto accenni, accenni che oltrepassano il nostro tema, limitato alla legislazione federiciana. Da essa si può già desumere, peraltro, che nell'Impero di Federico la Cavalleria aveva una posizione centrale, la *militia*, la quale, si legge nel *Liber Augustalis*, costituiva « *cuiuslibet dignitatis fundamentum* ».

(91) Il centralismo della burocrazia non serve allo Stato, ma al principe che era « *Pater et filius iustitiae* » e « *lex animata* »: cfr. KANTOROWICZ, *Two Bodies*, p. 97 sgg.

(92) « *Ingenium* » - « *Vergeistigte Technik* »: C. A. WILLEMSSEN, *Das Falkenbuch Kaiser Friedrich II*, in *Atti del Convegno Internazionale di Studi Federiciani* (1952), p. 455.